

“Modalità di accesso all’offerta formativa di leFP da parte degli apprendisti minorenni assunti con contratto di apprendistato ex art. 3 – D.lgs. 167/2011, di cui alla DGR 775/2012 e s.m. “

Con deliberazione della Giunta regionale n. 775 dell’11 giugno 2012 “Attuazione delle norme sull’apprendistato di cui al D.Lgs. 14 settembre 2011, n.167 – Testo Unico dell’Apprendistato, a norma dell’art. 1, c. 30, della L. 24/12/2007, n. 247” e successiva modifica ed integrazione, la Regione Emilia-Romagna, ha previsto per gli apprendisti di età non superiore a 18 anni assunti con il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, in particolare, quanto segue:

- si fa riferimento alle qualifiche professionali conseguibili nel Sistema di Istruzione e Formazione Professionale regionale correlate con le figure nazionali di cui all’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 29/04/2010, recepito con Decreto Interministeriale del 15 giugno 2010” e ss.mm. ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale n. 1776 del 22 novembre 2010 e ss.mm.;
- in prima attuazione agli apprendisti per la qualifica e per il diploma professionale di età non superiore a 18 anni, si rende disponibile l’offerta formativa oggi prevista per il sistema di leFP,
- le attività di leFP, già programmate e rivolte a giovani che devono assolvere l’obbligo di istruzione-formazione e conseguire una qualifica, costituiscono una opportunità formativa, da adeguare e contestualizzare, anche per gli apprendisti che presentano gli stessi requisiti,
- sono previste 1.000 ore di ‘formazione’ formale annue secondo lo standard definito dalla Regione per i percorsi di leFP, di cui n. 650 da realizzarsi all’esterno dell’azienda”,
- per ciascun apprendista viene predisposto dal datore di lavoro insieme con il Soggetto formativo accreditato, il Piano Formativo Individuale in cui vengono individuate le competenze da conseguire attraverso la formazione (esterna o interna all’azienda) e, se possibile, le competenze da acquisire attraverso l’esperienza, tenendo conto delle conoscenze possedute dall’apprendista al momento dell’avvio del percorso formativo,
- nella formazione vengono sviluppate le competenze di “base” e “tecnico-professionali” previste dall’Accordo Stato/Regioni del 27/7/2011 ed i “saperi e le competenze” relative all’obbligo di istruzione previste dal D.M. n. 139/2007,
- la formazione si realizza:
 - tenendo in massimo conto le caratteristiche dei giovani (età, presumibili insuccessi scolastici e incertezza del “progetto professionale”...),
 - con modalità tali da massimizzare l’apprendimento da parte degli apprendisti, facilitandone la presenza in aula e una motivata partecipazione e, al contempo, minimizzare i disagi per l’azienda di collocazione,
- viene valorizzata la competenza degli enti di formazione impegnati nella formazione di questi giovani (enti accreditati per la formazione in obbligo formativo, specifica per l’obbligo di istruzione – DGR n. 177/03 e successive modifiche e integrazioni,
- la certificazione al termine del percorso formativo è obbligatoria. Le competenze acquisite dall’apprendista vengono certificate secondo le modalità che saranno definite sulla base di quanto previsto dalla L.R. 5/2011. Il titolo rilasciato in esito alla formazione è costituito da una Qualifica regionale correlata alle figure definite a livello nazionale.

Gli apprendisti minorenni, **assunti a decorrere dal 26 aprile 2012**, ed i loro datori di lavoro si rivolgono al Raggruppamento Temporaneo d’Impresa con capogruppo la mandataria Associazione Emiliano-Romagnola di Centri Autonomi di formazione professionale – A.E.C.A. con sede in Bologna, costituitasi con atto notarile rep. n. 365.685 raccolta n. 24.649 del 12/10/2011, di seguito definito R.T.I., per definire il percorso formativo personalizzato per l’apprendista, sulla base delle caratteristiche professionali e delle conoscenze scolastiche dell’apprendista stesso.

I riferimenti del R.T.I. sopra citato saranno resi disponibile nell'apposita sezione dedicata all'apprendistato del sito www.formazioneelavoro.regione.emilia-romagna.it.

Per la definizione del percorso formativo il R.T.I. dovrà tenere conto della vicinanza territoriale della sede di formazione alla sede di lavoro, della coerenza con la qualifica contrattuale dell'apprendista, della capacità organizzativa del datore di lavoro e dell'Ente di formazione che realizzerà il percorso stesso.

Il percorso formativo ha durata biennale ed è costituito da 1.000 ore di formazione "formale" annue, di cui n. 650 da realizzarsi all'esterno dell'azienda.

Il R.T.I. dovrà dare comunicazione alla Regione Emilia-Romagna degli apprendisti avviati al percorso formativo di cui sopra, con le modalità che verranno definite dal Servizio di Gestione e controllo delle attività realizzate nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro.

L'apprendista è tenuto a partecipare, per l'intera durata, alle iniziative di formazione interna ed esterna. Eventuali assenze sono ammesse solo in caso di impossibilità a partecipare, nel limite massimo del 20% delle ore di formazione, sia interna che esterna all'azienda. Rientrano nei casi di impossibilità:

- malattia
- infortunio
- gravidanza, limitatamente ai periodi di astensione obbligatoria
- ulteriori ipotesi di limitazione stabilite per legge
- cause di forza maggiore che abbiano impedito al lavoratore di raggiungere il luogo di formazione.

Tali assenze dovranno essere debitamente documentati al fine del riconoscimento del percorso formativo che dovrà risultare documentato al 100% (frequenze + eventuali assenze per i suddetti motivi);

Per l'evidenza della partecipazione dell'apprendista alle attività formative individuali o d'aula si applicano le modalità di registrazione delle presenze di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 105/2010 e ss.mm.

Il percorso formativo, essendo rivolto ad apprendisti minorenni, ha durata biennale e comunque fino al conseguimento della qualifica professionale.

Al termine del percorso formativo di ogni apprendista A.E.C.A. avvierà le procedure di certificazione della qualifica all'interno delle sezioni di esame già definite o che saranno attivate dai soggetti componenti del R.T.I. individuato con Deliberazione di Giunta regionale n. 928/2011.

Per ogni annualità frequentata con successo formativo, così come definito dalla D.G.R. n. 1119 del 26/07/2010 e successive modifiche - di seguito riportato - viene riconosciuto al R.T.I. un finanziamento di 817,00 Euro per apprendista.

Sono considerati finanziabili a consuntivo i partecipanti effettivi, per i quali può dirsi conseguito successo formativo vale a dire:

1. i partecipanti del primo anno realizzato presso l'Ente di Formazione professionale che abbiano maturato le competenze necessarie per iscriversi all'annualità successiva, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Classe;
2. i partecipanti del secondo anno realizzato presso l'Ente di Formazione professionale che abbiano concluso il triennio formativo con il conseguimento del certificato di qualifica;
3. i partecipanti disabili certificati (ex *Lege* 104/92) di entrambe le annualità che abbiano conseguito gli obiettivi formativi previsti nel proprio piano individualizzato secondo quanto deliberato dal Consiglio di Classe.